



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - telefax 0113989382
Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

**BANDO 2022 PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALL'INCENTIVAZIONE
DI INTERVENTI DI BONIFICA, CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO, DI
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI DI
CIVILE ABITAZIONE E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI BEINASCO**

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comune di Beinasco intende incentivare gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, rinvenuti in aree del territorio comunale, allo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia ambientale, destinando contributi a fondo perduto a favore di soggetti titolari di immobili, per gli interventi di bonifica amianto che rispettino i requisiti definiti nel presente bando.
2. Il presente bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 1.6.2022, disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione del contributo, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative che regolamentano le attività concernenti l'amianto.

Articolo 2 - Interventi ammessi

1. Possono essere ammessi al contributo gli interventi di bonifica caratterizzati dalla rimozione, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto, effettuati nel rispetto delle disposizioni normative che ne regolamentano le attività e i cui manufatti oggetto di bonifica siano rinvenuti nei fabbricati a uso di civile abitazione e loro pertinenze, ricompresi nel territorio del Comune di Beinasco.
2. Sono esclusi gli interventi di bonifica che non prevedono la rimozione dei materiali contenenti amianto, quali ad esempio "l'incapsulamento".
3. Nell'ambito degli interventi ammessi a contributo vengono riconosciute le eventuali spese, dettagliatamente documentate, di analisi di laboratorio dei materiali, nonché di eventuali prestazioni professionali connesse agli interventi di cui al comma 1, sempreché si sia giunti a compimento degli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento, nei tempi e con le modalità specificate di seguito.
4. Possono essere ammessi al contributo gli interventi di bonifica che rispettino le metodologie specificate nei commi precedenti, avviati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e conclusi entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo così come indicato all'articolo 9, comma 1.

5. Gli interventi per i quali si richiede il contributo dovranno necessariamente essere eseguiti da ditta specializzata in interventi di bonifica di beni contenenti amianto, iscritta alle categorie 10A e/o 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'elenco di tali ditte è disponibile sul sito <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/>.
6. Gli interventi ammissibili a contributo dovranno essere conformi alle norme generali e locali vigenti, in ambito edilizio, urbanistico e ambientale.

Articolo 3 - Entità del contributo

1. L'Amministrazione Comunale, per il conseguimento delle finalità riportate all'articolo 1, ha destinato un importo di Euro 5.000,00= per l'anno 2022, Euro 5.000,00= per l'anno 2023 ed Euro 5.000,00= per l'anno 2024. I contributi saranno concessi entro il limite dell'importo di ciascun anno, fino a esaurimento di ciascun importo e come meglio dettagliato nei successivi articoli.
2. Il contributo sarà erogato a copertura dei costi di bonifica, nella misura di un'istanza per ciascun immobile e per ciascun richiedente.
3. L'importo del contributo verrà calcolato applicando alla spesa sostenuta e/o preventivata, I.V.A. inclusa, l'aliquota del contributo variabile in relazione agli importi di spesa, suddivisi in tre scaglioni, e la somma così ottenuta, qualora risulti inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo di contributo erogabile, verrà adeguato a detti limite. Si riporta di seguito la tabella con indicate le aliquote contributo e limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuno scaglione di spesa

LIMITI DI SPESA		ALIQUOTA CONTRIBUTO	LIMITI CONTRIBUTO EROGABILE	
DA	A		MIN	MAX
0,00	5.000,00	20%	0,00	1.000,00
5.000,01	16.000,00	15%	1.000,00	2.400,00
16.000,01	OLTRE	10%	2.400,0	4.000,00

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del contributo i soggetti proprietari o coloro che ne abbiano titolo (locatari, comodatari, usufruttuari, condomini, ecc.), autorizzati dal proprietario, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, di fabbricati a uso di civile abitazione e loro pertinenze, ubicati sul territorio del Comune di Beinasco, interessati da interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto di cui all'articolo 2.

Articolo 5 - Obblighi del richiedente il contributo

1. Il soggetto richiedente il contributo ha l'obbligo:
 - a. di dotarsi dei titoli abilitativi all'attività edilizia (S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L., permesso di costruire, ecc.) qualora l'intervento di bonifica abbia rilevanza nell'ambito delle norme urbanistico edilizie, i cui aspetti sono verificabili presso il Servizio Edilizia Privata del Comune. Si evidenzia che tutte le istanze pervenute nell'ambito del presente bando verranno trasmesse in copia ai servizi comunali addetti al controllo dell'attività edilizia ai fini della verifica della rispondenza degli interventi effettuati alle norme urbanistico edilizie. Qualora l'intervento non rientri nelle fattispecie autorizzative quali quelli prima indicati, l'avvio dei lavori dovrà essere attestato con ricevute di Enti di controllo o dichiarazioni

- del proprietario e della ditta specializzata di cui all'articolo 2, comma 5;
- b. di dotarsi di regolari fatture delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori eseguiti e per le attività connesse (verifiche, analisi dei materiali, ecc.) relative agli interventi di bonifica effettuati.

Articolo 6 - Documentazione necessaria per la presentazione delle istanze di richiesta contributo e modalità di presentazione

1. Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire al Comune di Beinasco con una delle seguenti modalità:
 - a. a mezzo raccomandata del servizio postale;
 - b. mediante agenzia di recapito autorizzata;
 - c. consegnate a mano al servizio Protocollo Generale del Comune;
 - d. mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it.Il termine ultimo entro cui è possibile presentare domanda è il 31 dicembre 2024.
2. Le domande dovranno essere redatte in conformità allo schema di domanda disponibile presso il Servizio Ambiente e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune: <https://www.comune.beinasco.to.it/ambiente>, sottoscritte in originale dal richiedente o con firma digitale nel caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito indicata, riportando nel plico o nell'oggetto della P.E.C. la dicitura "Contributo Amianto":
 - a. estratto di mappa catastale, con indicazione dell'ubicazione del manufatto. Nel caso il manufatto non risulti nei registri catastali è possibile indicare la posizione del manufatto sulla planimetria;
 - b. copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - c. eventuale copia dell'assenso del proprietario e/o comproprietari e/o verbale dell'assemblea condominiale e/o aventi titolo all'esecuzione dell'intervento;
 - d. documentazione fotografica dello stato di fatto prima dell'intervento che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto oggetto di intervento, sia una visione d'insieme del sito di ubicazione (qualora non disponibile, nel caso di interventi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, la documentazione da presentarsi potrà essere sostituita da foto con visione d'insieme del sito interessato dall'intervento di bonifica);
 - e. copia delle fatture attestanti le spese sostenute per l'esecuzione delle operazioni di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto;
 - f. copia delle fatture attestanti le spese sostenute per interventi di analisi dei manufatti oggetto di bonifica, per i quali viene presentata istanza di contributo;
 - g. copia della quarta copia del formulario di identificazione e trasporto dei materiali contenenti amianto, completa in ogni sua parte e contenente gli estremi identificativi dell'impianto di smaltimento e la data di conferimento dei materiali.
3. Qualora il richiedente non sia in possesso all'atto della presentazione dell'istanza di richiesta del contributo della documentazione indicata alle lettere e., f. e g. del comma 2, egli dovrà allegare all'istanza un preventivo

di spesa ai fini della determinazione del contributo e presentare successivamente la documentazione richiesta, comunque non oltre 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Nel caso in cui le spese documentate siano superiori all'importo preventivato, il contributo sarà comunque calcolato nei limiti di cui al preventivo; nel caso invece la spese documentate siano inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo sarà rideterminato in riduzione sulla base delle spese effettivamente sostenute.

4. Il presente bando e la relativa modulistica sono disponibili presso il Servizio Ambiente del Comune di Beinasco.
5. La documentazione di cui sopra (bando e modelli di domanda) potrà essere consultata e scaricata dal sito internet istituzionale del Comune di Beinasco: <https://www.comune.beinasco.to.it/ambiente>

Articolo 7 - Modalità procedurali di ammissione delle domande

1. PROCEDURE ISTRUTTORIE PRELIMINARI

- a. per ciascuna domanda pervenuta verrà comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Servizio Ambiente del Comune di Beinasco, addetto alla istruttoria, esaminerà le domande presentate e verificherà la completezza della documentazione allegata;
- b. entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza verrà comunicato a ciascun richiedente l'esito della domanda. Qualora l'istanza risulti incompleta o necessiti di ulteriori documenti, verrà inoltrata, entro il termine sopra indicato, richiesta di integrazione; le integrazioni dovranno essere prodotte entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda;
- c. qualora l'istanza presentata non risponda ai requisiti d'ammissione richiesti, ne sarà data comunicazione al richiedente da parte del Servizio Ambiente entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza o dalla presentazione della documentazione integrativa.

2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

- a. il criterio di priorità per l'assegnazione del contributo ai soggetti che hanno presentato istanza, comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie destinati dall'Amministrazione Comunale ai contributi di cui al presente bando, è l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo (data e ora di arrivo).

3. DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

- a. espletate le procedure istruttorie preliminari e nel rispetto del criterio di priorità stabilito al comma 2, lettera a., per ciascuno dei soggetti aventi diritto verrà definito, in funzione dei documenti di spesa prodotti (fatture e/o preventivi) e dei limiti di cui all'articolo 3, l'entità del contributo cui si ha diritto. Nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo stanziato per ciascun anno verrà assegnato al soggetto beneficiario il contributo;
- b. gli importi dei contributi relativi a istanze di soggetti aventi diritto, che non trovano copertura nello stanziamento del fondo stabilito per l'anno di presentazione della domanda (2022-2023), troveranno copertura nel fondo dell'anno successivo o degli anni successivi, comunque entro lo

stanziamento previsto nel triennio 2022-2024, mantenendo priorità rispetto alle domande che perverranno. Le istanze ammissibili che non dovessero trovare copertura finanziaria negli stanziamenti dei bilanci 2022-2023-2024 non avranno la possibilità di essere finanziati e potranno essere ripresentati qualora l'Amministrazione riproponga un nuovo bando che preveda questa possibilità. I contributi erogabili saranno pagati ad avvenuta approvazione degli atti contabili e di bilancio;

- c. l'assegnazione del contributo e la proposta di liquidazione verrà approvata con determinazione del dirigente competente.

Articolo 8 - Domande inammissibili o incomplete

1. Non saranno considerate ammissibili:
 - a. le domande di contributo di cui non risultino pervenute, entro i termini stabiliti, le integrazioni richieste dal servizio comunale preposto all'istruttoria delle domande;
 - b. le domande di contributo relative al medesimo intervento di bonifica oggetto di altra domanda presentata da altro richiedente;
 - c. la mancata presentazione, da parte del soggetto che ha inoltrato la richiesta di contributo, dell'assenso del proprietario dell'immobile oggetto di intervento, qualora l'istante non sia il proprietario.

Articolo 9 - Erogazione del contributo

1. Il contributo verrà erogato ai soggetti risultati beneficiari, ai quali sarà recapitata la comunicazione di assegnazione.
2. Il pagamento del contributo avverrà entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, fatta salva l'acquisizione dei giustificativi di spesa. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'istanza sia stata presentata allegando solamente i preventivi di spesa, il pagamento del contributo sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e., f. e g..

Articolo 10 - Ispezioni e controlli

1. I tecnici del Servizio Ambiente potranno effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli presso gli immobili dei beneficiari del contributo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Articolo 11 - Decadenza

1. Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dall'assegnazione del contributo:
 - a. accertamento, in sede di verifica da parte del servizio competente, di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
 - b. mancata realizzazione dell'intervento entro i termini indicati all'articolo 2, comma 4 (sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo);
 - c. mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 3 (30 giorni dalla conclusione dei lavori).
2. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate al comma 1, si procederà alla revoca del contributo, liberando i fondi a favore di altri



soggetti aventi diritto.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679/UE (GDPR)

1. I dati che i partecipanti al bando sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'attivazione delle procedure previste e la definizione dell'eventuale erogazione del contributo.
2. La presentazione delle istanze costituisce consenso al trattamento da parte dell'Ente dei dati personali inclusi anche quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti al bando saranno raccolti per le finalità di gestione delle procedure previste nel presente bando e comunicati ai servizi comunali coinvolti nel procedimento, ciascuno per gli adempimenti di competenza.
4. Tali dati saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, per le finalità inerenti la gestione delle procedure relative al contributo stesso.
5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione al bando.
6. Il candidato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato regolamento, tra i quali figura il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
7. La partecipazione al bando implica l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Si precisa che:
 - a. la normativa vigente vieta la movimentazione incontrollata di materiali contenenti amianto e prevede sanzioni per i trasgressori;
 - b. la presentazione dell'istanza di cui al presente bando non autorizza l'attività di rimozione o movimentazione di materiali contenenti amianto in assenza di eventuali titoli abilitativi e/o altri adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - c. le attività per la rimozione e smaltimento dell'amianto devono essere effettuate tramite ditte specializzate, iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 - Categoria 10A - 10B;
 - d. ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro di ditte specializzate di cui alla lettera c., ha l'obbligo di predisporre il piano di lavoro in cui sono definite le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Copia del piano di lavoro deve essere inoltrata all'organo di vigilanza, Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell'ASL TO3, territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il personale del servizio comunale addetto all'istruttoria delle domande potrà richiedere di esibire detta copia del piano di lavoro, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto deposito al competente servizio dell'ASL. Qualora il quantitativo da smaltire sia limitato, ovvero

l'operatore di settore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, incaricato per i lavori di bonifica, rientri nella forma giuridica di impresa individuale/artigianale o equipollente, senza alcun dipendente, ovvero l'attività di bonifica rientri nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti nel territorio della Regione Piemonte, fermo restando le opportune verifiche con lo SPreSAL dell'ASL TO3, il piano di lavoro potrà essere sostituito da documentazione semplificata, comunque redatta a cura del titolare della ditta, da inoltrare e depositare presso il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell'ASL TO3.

2. Per motivate ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande, riaprire i termini per la presentazione delle domande, nonché revocare il bando.
3. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente – nei giorni di apertura al pubblico.

Beinasco, maggio 2022.

MR/SV/mr/sv

X:\Ecologia\Ambiente\amianto\BANDO CONTRIBUTO AMIANTO 2022\Bando amianto - edifici civile abitazione 2022-def.docx